

PROVINCIA DI AREZZO

SERVIZIO PARI OPPORTUNITA' – CONTROLLO FENOMENI DISCRIMINATORI

Programma Provinciale Antiviolenza di genere Annualità 2022 - Convenzione con Fondazione Thevenin Onlus - CUP I19J22000850002

L'anno duemilaventidue (2022), addì _____ (_____) del mese di _____ presso la Sede della Provincia di Arezzo, Piazza Libertà, n. 3

TRA

Patrizio Lucci, nato ad Arezzo il 05/07/1961, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, Dirigente legittimato alla stipulazione del presente atto in esecuzione dell'art. 23 del Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 22/12/2015, come modificata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 15/12/2016, entrambe esecutive ai sensi di legge, e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 853 del 23/06/2022

E

Sandro Sarri, nato ad Arezzo il 04/10/1975, non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della Fondazione Thevenin Onlus, con sede legale in Via Sassoverde, 32 – 52100 Arezzo – C.F. 80000150518 - denominata di seguito "Fondazione".

PREMESSO

- che con Decreto del Presidente n. 112 del 02/11/2021 la Provincia di Arezzo ha approvato il Programma Provinciale Antiviolenza di genere Annualità 2022, al fine di dare continuità ai servizi esistenti e garantire, quindi, il mantenimento delle risposte necessarie ai bisogni delle donne vittime di violenza;
- che le attività del Programma di cui sopra sono finalizzate alla prevenzione, al contrasto e all'uscita delle donne dalle situazioni di violenza, favorendo la costituzione ed il potenziamento delle reti locali antiviolenza;

- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 16993 del 01/10/2021, ha approvato lo “*Schema di Convenzione*”, che regola i rapporti tra la Regione Toscana e i soggetti gestori dei Programmi antiviolenza;
- che l’attuazione del Programma e l’adozione di un sistema di rilevazione degli interventi avviene attraverso specifici standard e modulistica, elaborati dalla Regione stessa;
- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 21665 del 29/11/2021, ha approvato il Programma Provinciale Antiviolenza di genere Annualità 2022, presentato dalla Provincia di Arezzo in data 02/11/2021;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

La Provincia di Arezzo, come sopra rappresentata e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 853 del 23/06/2022, intende stipulare la Convenzione con la Fondazione Thevenin Onlus di Arezzo, per il proseguimento dei servizi previsti dal Programma Provinciale Antiviolenza di genere Annualità 2022 e nello specifico:

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA

- La Fondazione garantisce la messa a disposizione, all'interno della propria struttura, di n. 6 posti per l'accoglienza in emergenza di donne sole o con figli/e, che devono essere allontanate nell'immediato dalla propria abitazione e che non possono essere ospitate da subito in Casa Rifugio. Si tratta di uno spazio, utilizzabile per un tempo limitato (72 ore), utile alla donna per maturare consapevolmente la scelta di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza.
- La Fondazione garantisce l'accesso al servizio, previo contatto telefonico da parte dei soggetti invianti, e la sorveglianza 24 ore su 24, in accordo con quanto previsto dalle procedure operative della Rete provinciale a contrasto della violenza di genere.
- La Fondazione, al momento dell'ingresso dell'ospite, dovrà necessariamente registrare i dati riguardanti le generalità anagrafiche e residenziali dell'ospite, i riferimenti del soggetto inviante e inoltrare, tramite e-mail, una comunicazione di avvenuto ingresso ai seguenti soggetti:

Associazione Pronto Donna Centro Antiviolenza Onlus, Referente territoriale ASL (Codice Rosa), referente territoriale del Servizio Sociale competente.

- La Fondazione garantisce la permanenza della donna sola, o con figlie/i per un tempo di 72 ore.

I figli maschi possono essere accolti fino ad 11 anni di età ad eccezione di particolari casi che, oltre ad essere dettagliatamente motivati dall'Assistente sociale di riferimento, dovranno trovarsi anche in particolari condizioni con i nuclei già inseriti in struttura. In queste particolari situazioni, il tempo di accoglienza è rigidamente di 72 ore. Il tempo di effettiva permanenza nella struttura sarà, comunque, valutato congiuntamente con il personale dei Servizi Sociali del Comune di riferimento della donna e quello del Centro Antiviolenza.

- La Fondazione garantisce la protezione delle ospiti, anche con minori, e la collaborazione/raccordo con il Servizio inviante - oltre che con le operatrici del Pronto Donna Centro Antiviolenza Onlus - per la definizione delle modalità di accoglienza e permanenza in struttura.
- La Fondazione si impegna, inoltre, ad offrire alle ospiti vitto e prodotti di prima necessità (vestiario, prodotti per l'igiene personale).
- La Fondazione s'impegna a comunicare alla Provincia (Servizio Pari Opportunità), nel più breve tempo possibile, sia l'ingresso che l'uscita degli ospiti dalla Struttura. Inoltre, mensilmente, dovrà inviare alla Provincia di Arezzo (Servizio Pari Opportunità), un prospetto riepilogativo delle accoglienze attivate in emergenza.
- A supporto di questa struttura, intervengono, per la loro competenza, le operatrici dell'Associazione Pronto Donna CAV, così come meglio definito in apposita Convenzione, con le quali il personale della Fondazione dovrà coordinarsi, in accordo con quanto previsto dalle Procedure Operative della Rete provinciale a contrasto della violenza di genere.
- La Fondazione è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), che dovrà conservare presso gli Uffici della Fondazione Thevenin Onlus.

CASA DI SECONDA ACCOGLIENZA "CASA ROSA"

- La Fondazione mette a disposizione una struttura abitativa di seconda accoglienza, per un totale di n. 6 posti letto, gestita dal proprio personale esclusivamente femminile.
- La Fondazione offrirà disponibilità abitative alle donne, anche con figli minori (i maschi fino a 11 anni di età) che, in base alla valutazione effettuata dall'equipe multidisciplinare del CAV, in accordo con i Servizi Sociali di riferimento, si trovano nella fase finale dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
- La Fondazione si occuperà della sistemazione abitativa e di dare risposte a situazioni emergenziali che di volta in volta si potrebbero verificare (ad esempio gestione quarantene, spese per beni di prima necessità, farmaci ecc.).
- L'ingresso nella struttura di seconda accoglienza "Casa Rosa" avverrà con le modalità previste dalle Procedure Operative della Rete provinciale a contrasto della violenza di genere.
- A supporto di questa struttura, intervengono, per quanto di loro competenza, le operatrici dell'Associazione Pronto Donna CAV così come meglio definito nella specifica Convenzione e con le quali il personale della Fondazione dovrà coordinarsi, in accordo con quanto previsto dalle procedure operative della Rete provinciale a contrasto della violenza di genere.
- Le operatrici della Fondazione partecipano, insieme alle rappresentanti dell'Associazione Pronto Donna Centro Antiviolenza Onlus e del Servizio Sociale di competenza, agli incontri di inserimento e di monitoraggio del progetto individualizzato, al fine di garantire una maggiore condivisione e sinergia fra tutti gli attori coinvolti.

Art. 2

Per tutto quanto previsto all'Art. 1, in accordo col Piano economico allegato alla presente Convenzione, l'importo complessivo a favore della Fondazione Thevenin Onlus è di **€ 34.000,00** (di cui **€ 12.000,00** per la Seconda Accoglienza Casa Rosa ed **€ 22.000,00** per l'Accoglienza in Emergenza h.72) che sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- **€ 17.000,00** quale prima tranche di pagamento, pari al 50% dell'intero importo finanziato. Tale importo verrà erogato a seguito della firma della presente Convenzione e dietro presentazione, da parte della Fondazione Thevenin, di

una relazione intermedia attestante lo stato di avanzamento dei servizi relativi al Programma Provinciale Antiviolenza di genere Annualità 2022;

- € **10.200,00** quale seconda tranche di pagamento, pari al 30% dell'intero importo finanziato. Tale importo verrà erogato a seguito di liquidazione, da parte della Regione Toscana, del secondo acconto di finanziamento, che avverrà a seguito di sottoscrizione di specifica Convenzione fra Provincia di Arezzo e Regione Toscana. Tale Convenzione prevederà, tra le altre cose, l'adozione di un sistema di rilevazione/monitoraggio secondo specifici standard stabiliti dalla Regione, in ottemperanza al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 16993 del 01/10/2021, alla cui elaborazione la Fondazione è tenuta a collaborare;

- € **6.800,00** quale quota a saldo, che sarà erogata previo pagamento da parte della Regione Toscana, dietro presentazione di regolari giustificativi di spesa, secondo la modalità richieste dalla Regione Toscana, unitamente a una Relazione, attestante l'avvenuto svolgimento di quanto previsto dal Programma Provinciale Antiviolenza di genere Annualità 2022.

Considerata la scadenza stabilita al 31/12/2022, da parte della Regione Toscana, per la rendicontazione finale, i giustificativi di spesa dovranno essere necessariamente forniti agli Uffici della Provincia entro il 30/11/2022. Eventuali successive integrazioni della documentazione prodotta e dei giustificativi di spesa, richieste da parte della Regione Toscana, dovranno essere fornite agli Uffici della Provincia con un congruo anticipo, in modo da permettere il rispetto dei tempi stabiliti dalla Regione stessa.

Art. 3

Le attività regolate dalla presente Convenzione sono quelle previste a partire dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, a realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma Provinciale Antiviolenza di genere Annualità 2022, approvato con Decreto del Presidente n. 112 del 02/11/2021. La presente Convenzione ha validità a partire dalla sua sottoscrizione e sino ad esaurimento degli obblighi previsti reciprocamente dai contraenti e nei confronti della Regione Toscana.

Art. 4

La Fondazione s'impegna a predisporre e fornire tutta la documentazione che potrà venire richiesta per la rilevazione di quanto realizzato, incluso un report

finale dettagliato, riferito all'attuazione del Programma. Qualora la Fondazione non proceda all'esecuzione dell'attività affidata, secondo le condizioni stabilite dalla presente Convenzione e dal relativo piano economico, con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, la Provincia di Arezzo potrà recedere dal Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'Ente.

Art. 5

La Fondazione e la Provincia si assumono l'impegno al rispetto e all'esecuzione di quanto previsto nel Programma Provinciale Antiviolenza di genere Annualità 2022, così come descritto all'Art. 1, e del relativo Piano economico allegato alla presente Convenzione.

Art. 6

In caso di controversia nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente Convenzione, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Arezzo.

Art. 7

La Fondazione risponderà di tutti gli eventuali danni arrecati alla Provincia e/o a terzi nel raggiungimento di detti obiettivi e finalità di cui alla presente Convenzione.

Art. 8

La Fondazione, in caso di conseguenze di qualsiasi genere, derivanti da eventuali infortuni o incidenti che dovessero occorrere nel raggiungimento degli obiettivi e finalità del Programma, non potrà accampare, nei confronti della Provincia, diritto alcuno.

Art. 9

La presente Convenzione, fin dal momento della sua stipula, è impegnativa sia per la Provincia di Arezzo che per la Fondazione.

Art. 10

L'Amministrazione Provinciale si riserva di recedere, a proprio insindacabile giudizio, qualora venga meno il presupposto contrattuale del pubblico interesse.

Art. 11

La Fondazione è esente dal pagamento dell'Imposta di Bollo, in quanto trattasi di Onlus, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460/1997, relativo al riordino della disciplina delle ONLUS.

Art. 12

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nell'esecuzione della presente Convenzione, ognuna per la rispettiva competenza, darà attuazione e rispetterà le prescrizioni stabilite nel Regolamento UE n. 679/2016 e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Arezzo

Dirigente Dott. Patrizio Lucci

(firma digitale)

Per la Fondazione Thevenin Onlus

Presidente Sandro Sarri

(firma digitale)

Firmato digitalmente da: SARRI SANDRO
Data: 28/06/2022 12:46:07